

Criteri - del 28/02/2002
Criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto

QUADRO RIASSUNTIVO DEI CRITERI

CONSIGLIO DI ISTITUTO 26 MAGGIO 2014 N. 146

Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I 1/2/2001, n.44 - Regolamento concernente

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dall'art.33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

contratti di sponsorizzazione;

contratti di locazione di immobili;

utilizzo dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

acquisto ed alienazione di titoli di stato

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

partecipazione a progetti internazionali

Art. 2 - Formazione dei contratti

1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:

Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.

Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.

Art. 3 - Conclusione dei contratti

1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad

offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.

2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo

fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4 - Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del Dirigente scolastico

1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal

successivo art. 8.

2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:

a) dal Consiglio d'istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001 gli riserva espressamente;

b) dal Dirigente in tutti gli altri casi:

3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti.

4. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte a norma dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001.

5. Il Dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore SGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art.25-bis, comma 5, del d.lgs.29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA. A tal fine, al Dirigente compete l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.

7. Il Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.

Art. 6 - Commissione di gara

1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione privata,

nonché trattativa privata previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita commissione.

2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.

3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.

4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale.

5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione

scolastica.

6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario, della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

CAPO III

I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.7 - Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle materie che

espressamente gli riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente intende realizzare;

b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente; d) le modalità di finanziamento della spesa.

3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 8 - La scelta del contraente

1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art.34 del D.I.

n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.

2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.

3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.

CAPO IV

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE

Art. 9 - La lettera d'invito alle gare

1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge.

2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge.

3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:

a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in

giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;

c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze debitamente comprovate;

d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;

e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione.

5. La controparte non può invocare la responsabilità pre-contrattuale ove l'ente, assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della gara.

6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.

7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in caso di utilizzo del sistema di contrattazione ordinario di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001.

Art.10 - Le offerte

1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione

nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dalla stazione appaltante.

2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria.

3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.

4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione.

5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato.

6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.

7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l'inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano.

8. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.

9. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione,

verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare.

10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

11. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento.

12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.

13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.

14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima.

15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente.

16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.

17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.

Art.11 - Le offerte risultanti uguali

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il

Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

Art.12 - Annullamento e revoca della gara

1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria

motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere

adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una sanatoria.

2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

CAPO V

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 13 - Contenuti del contratto

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate

nella lettera

d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.

Art. 14 - Stipula dei contratti

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.

2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata.

3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo, a titolo di deposito, viene versato mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:

a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;

b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante;

c) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile;

5. I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:

a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte;

b) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato dall'istituzione scolastica;

c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;

d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine).

Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla eventuale verifica, se dovuta, dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.

7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

8. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E' fatta salva la

facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula

1. Il Direttore sga è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44 del

1/2/2001, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, secondo la normativa

vigente in materia.

2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 gironi dalla stipula dei medesimi.

3. Il Direttore sga provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l'iter del contratto.

4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 16 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine

tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:

a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi.

b) Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese;

c) Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 17 - Attività di gestione dei contratti

1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a

registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento.

2. Per il Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.

3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.

4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al

Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.

Art. 18 - Inadempienze contrattuali

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta

inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.

CAPO VI

CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI

Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi

dell'art. 41 del D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
- c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;
- d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
- e) la sponsorizzazione è ammessa, oltre che per l'attività istituzionale, per le sole attività relative a progetti inseriti nel P.O.F. dell'Istituto.

Art.20 - Contratto di locazione di immobili

1. I beni immobili di proprietà dell'istituzione scolastica possono essere ceduti in locazione a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile.

2. Il Dirigente nel determinare il canone d'affitto dovrà tenere conto dei costi di gestione dell'immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte.

Art. 21 - Utilizzazione dei beni e dei locali, appartenenti all'istituto, da parte di soggetti terzi

1.L'accordo deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto; b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente,

comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze e pulizie, dall'impiego di attrezzature, materiale di consumo e/o eventuale personale di sorveglianza fornito dall'istituto, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi.

Art. 22 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,

associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e culturali.

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:

a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.

b) La specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

Art. 23 - Contratti di prestazione d'opera

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli

insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

l'oggetto della prestazione;

la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

il corrispettivo proposto per la prestazione.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.

6. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

In ogni caso, il compenso orario massimo da corrispondere all'esperto, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata:

a. per attività di docenza € 41,32 (elevabile a € 515,6 per i professori universitari)

b. per attività di progettazione, preparazione materiali e valutazione risultati € 25,82.

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire un diverso compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

7. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

8. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

curriculum complessivo del candidato;

contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;

pubblicazioni e altri titoli.

9. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

eventuali precedenti esperienze didattiche.

10. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 24 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall'istituzione scolastica per conto terzi

1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'esecuzione di attività di

ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi, conclusi tra l'istituzione scolastica ed Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art 38 del D.I. n.44/2001 sono stipulati dal Dirigente scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.

2. Nell'attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.

3. Il Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l'esecuzione della prestazione:

a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;

b) non costituisca attività istituzionale dell'istituzione scolastica.

c) sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc;

d) nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali;

e) nel caso di utilizzo di personale interno all'istituzione scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio;

4. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è determinato dal Dirigente, in misura tale da comprendere l'integrale copertura dei costi, nonché una quota destinabile all'acquisto di materiale didattico per gli alunni. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:

a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività;

b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico- scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;

c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione;

d) costo e compenso al personale impegnato nella prestazione;

e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite forfettariamente nella misura almeno dell'1% della singola prestazione;

f) altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.

Art. 25 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di Stato

1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art. 48 del regolamento di contabilità

scolastica è possibile a condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo.

2. Possono essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse derivanti da entrate proprie dell'istituzione scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute attraverso l'attività contrattuale dell'istituzione scolastica), quelle derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

4. I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.

5. E' esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni finanziarie speculative, quali:.

l'acquisto di azioni;

l'acquisto di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali;

l'acquisto di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati, in quanto non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei Bot semestrali derivati (futures, swap, ecc.), in quanto aventi una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria..

6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impegnato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.

7. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.

Art. 26 - Modifiche del Regolamento

Il regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio stesso che ottenga la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

CdI, 26 maggio 2014, verbale n. 146

Criteri in base ai quali designare un docente che deve partecipare a nome del De Fazio ad un convegno o conferenza	Il dirigente viene delegato a scegliere il docente o i docenti che rappresenteranno il De Fazio ,in seguito ad inviti ricevuti, a convegni o conferenze.	CD 6 aprile 01 anche questo incarico è informazione preventiva
Criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento	Tale materia è oggetto di informazione preventiva alle Rsu .Su richiesta dei docenti, sarà il dirigente scolastico che concederà i permessi, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di bilancio.	CD 6 aprile 01

<p>Criteria individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti, convenzioni o intese</p>	<p>Tale materia è oggetto di informazione successiva alle Rsu</p> <p>·</p> <p>Il preside è delegato sia ad individuare i docenti da impegnare nei progetti sia a stabilire le modalità di utilizzazione, sentita la Commissione progetti oppure la commissione competente per materia.</p>	<p>CD 6 aprile 01</p>
<p>Criteria per la presentazione di progetti ad enti che erogano i</p>	<p>Il consiglio di istituto stabilisce che in questi casi è data facoltà al dirigente scolastico, qualora lo ritenga opportuno e utile per l'istituto, di presentare i progetti stessi nei termini su delega degli organi collegiali competenti, riservandosi successivamente di presentare agli stessi organi collegiali i progetti per la successiva e definitiva ratifica; qualora la ratifica non dovesse esserci il progetto presentato verrà ritirato.</p>	<p>CdI 23-3-01</p>
<p>Uscite degli alunni dalla scuola per visitare mostre, fiere, aziende, o per partecipare a convegni, gare, attività'</p>	<p>Viene assegnato al dirigente scolastico il compito di autorizzare tali attività, vagliandole e curandone l'organizzazione nei minimi particolari, senza necessità di dover richiedere preventivi pareri ad organi collegiali della scuola. Allo viene assegnato il compito di coordinare tali attività extrascolastiche sia con le attività di orientamento, che sono curate da un docente referente e da una apposita commissione e sia con i viaggi, che sono di competenza di altro docente referente.</p>	<p>CdI 23-3-01</p>
<p>Criteria per l'assegnazione dei docenti alle classi deliberati a tempo indeterminato sino a quando non interverrà una successiva deliberazione del CdI che li modifichi in tutto o in parte. Qualora un consigliere lo richieda sarà inserita la trattazione nell'OdG di una riunione del CdI per discutere eventuali modifiche.</p>	<p>Si dovrà tener conto:</p> <p>a) della necessità di salvaguardare l'affiatamento dei docenti facenti parte di ogni consiglio di classe e di assicurare la imprescindibile correttezza dei rapporti interpersonali.</p> <p>b) delle opportunità di evitare che nella stessa classe insegnino marito e moglie o che il genitore insegni al proprio figlio.</p> <p>c) della continuità didattica, ma senza che questa, per come evidenziato dalle stesse sentenze della magistratura, diventi un limite insuperabile per operare qualsiasi spostamento di docente da una classe ad un'altra.</p>	<p>CdI 13-3-02 n.76</p>

**USCITE DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA
PER VISITARE MOSTRE, FIERE, AZIENDE,
O PER PARTECIPARE A CONVEGNI, GARE, ATTIVITA'.**

Considerato che:

-La partecipazione di alunni dell'istituto ad attività culturali sportive e ricreative

(soprattutto quando tale partecipazione necessita di uscite fuori della scuola) è materia di competenza del CdI, fatte salve le competenze del collegio docenti e dei consigli di classe;

-inoltre il CdI ha il compito di stabilire i criteri generali per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche;

-il CD ha competenza per valutare ed approvare le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, distribuzione di opuscoli, borse di studio, proiezione di films, rappresentazioni teatrali, ecc.) proposti da enti ed associazioni pubbliche o private, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori (C.M. 143/27 aprile 1994);

- nel corso dell'anno pervengono alla scuola centinaia di proposte da parte di soggetti pubblici e privati per l'effettuazione di attività culturali, sportive, ricreative, benefiche che necessitano dell'uscita di studenti fuori dell'istituto (a titolo di esempio di possono citare convegni, manifestazioni, dibattiti, cinema, teatro, partite e tornei);

- tra le tante proposte che pervengono non è facile scegliere, perchè molte sono valide, utili e interessanti per cui stabilire a priori quali siano i criteri generali ed astratti in base ai quali scegliere quali iniziative siano meritevoli di accoglimento e quali non lo siano è operazione impossibile;

- il collegio docenti elabora nel mese di settembre il Pof e nello stesso mese delibera la programmazione educativa;

- ogni volta convocare in via straordinaria il collegio docenti o il consiglio di istituto per sottoporre una proposta pervenuta nel corso dell'anno è altrettanto impossibile dal momento che nel piano delle attività deliberato a settembre sono già stabiliti numero e date delle riunioni;

- tali attività vanno distinte dalle visite guidate e dai viaggi d'integrazione culturale, che rispondono a esigenze diverse e sono di competenza dei consigli di classe;

- tali attività vanno altresì distinte dalle attività di orientamento, che possono pure comprendere visite ad aziende, o partecipazione a convegni, mostre e spettacoli ma con lo scopo di (orientare :) fornire agli studenti informazioni utili per il proseguimento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma;

-l'uscita di alunni fuori dell'istituto, gli spostamenti per raggiungere località e sedi degli appuntamenti (si pensi ad esempio il tragitto per raggiungere il Palamarconi) comportano per la scuola responsabilità precise per la vigilanza e per assicurare il trasporto;

-lasciare ad ogni consiglio di classe o ad ogni docente la possibilità di organizzare in prima persona tali attività significherebbe assistere ad un proliferare di iniziative sconordinate senza nessuna garanzia per le responsabilità sopra richiamate;

tutto ciò premesso e considerato il CdI delibera:

viene assegnato al dirigente scolastico il compito di autorizzare tali attività, vagliandole e curandone l'organizzazione nei minimi particolari, senza necessità di dover richiedere

preventivi pareri ad organi collegiali della scuola. Allo stesso dirigente viene assegnato il compito di coordinare tali attività extrascolastiche sia con le attività di orientamento, che sono curate da un docente referente e da una apposita commissione e sia con i viaggi, che sono di competenza di altro docente referente.

Criteri da adottare per la formazione delle classi (CdI 13-3-02 n. 76)

1. Prime classi - alunni iscritti per la prima volta

Nella formazione delle classi la segreteria dell'Istituto, su delega del Preside, seguirà il criterio-guida della soddisfazione dell'utente rispettando al contempo quelle che sono le disposizioni ministeriali in merito, a cominciare dal numero massimo e minimo di allievi previsto (ad es.: 25 numero minimo di allievi per classe prime e terze). La

discrezionalità nell'assegnazione degli allievi sarà comunque sempre evitata dal sorteggio.

Nella domanda di iscrizione i genitori dovranno indicare la sezione scelta, compatibilmente con la prima lingua straniera studiata alla scuola media. Per le sezioni che sono state scelte da più di 25 allievi, si procederà a sorteggio pubblico, da effettuarsi in data da comunicarsi sul modulo di domanda, al fine di escludere gli allievi in soprannumero. Prima che si effettui il sorteggio dovrà essere affissa in bacheca l'allocazione delle sezioni dell'Istituto (sede centrale e/o plesso).

A sorteggio avvenuto è assolutamente vietato cambiare sezione. Unica eccezione è lo scambio tra due alunni, previo benestare dei rispettivi genitori.

Per le iscrizioni tardive o per le domande di trasferimento si procederà allo stesso modo, prima cercando di soddisfare le richieste degli allievi quando ciò è possibile, poi procedendo a sorteggio per le classi di pari consistenza numerica.

Gli allievi portatori di handicap, su richiesta scritta documentata, sono esclusi dal sorteggio e allocati nella sede centrale.

2. Alunni ripetenti

I ripetenti hanno facoltà, per ovvie ragioni concernenti la motivazione allo studio, di cambiare sezione, ma quelli di una stessa sezione devono essere smistati in sezioni diverse. Ad es., i 2 allievi respinti della sezione x, non potranno essere iscritti entrambi nella sezione y. In ogni caso il cambio di sezione può avvenire soltanto se c'è l'assenso del coordinatore

della classe ricevente e sarà ordinato da un docente delegato del preside.

3. Alunni promossi

Gli alunni promossi possono cambiare sezione soltanto per gravi motivi, e a condizione che i coordinatori della vecchia e nuova classe siano favorevoli. In questo caso la richiesta dell'allievo è accolta soltanto per evitare che lo studente cambi scuola.

4. Figli di docenti dell'Istituto

Per motivi di opportunità i figli dei docenti che dovessero capitare nelle sezioni dei propri genitori, devono cambiare sezione.

5. Alunni provenienti da altri istituti.

I ragazzi provenienti da altri Istituti (statali e/o parificati) verranno, compatibilmente con la lingua studiata, assegnati prioritariamente alle sezioni di scarsa consistenza numerica. Nel caso in cui le sezioni siano di eguale consistenza

numerica, si procederà a regolare sorteggio. E' vietato inserire nella stessa classe più di un allievo.

6. Classe soppressa

Qualora dovesse essere soppressa una classe gli alunni di questa classe, d'ufficio, verranno iscritti in quelle classi numericamente inferiori a quelle che li potrebbero ospitare. Per le classi di pari consistenza numerica, si dovrà procedere a sorteggio smistando gruppi di alunni di pari numero.

7. Alunni con fratelli o sorelle frequentanti

Gli alunni che, prima del sorteggio, chiedono (con istanza scritta) di essere assegnati ad una sezione frequentata l'anno prima da un fratello o da una sorella possono essere assegnati d'ufficio.

8. Casi eccezionali

Particolari richieste, derivanti da casi eccezionali, di spostamento da una sezione all'altra, saranno decise dal Preside compatibilmente con i criteri sopra enunciati.

9. Alunni interni saltanti

Hanno diritto di restare nella sezione uscente

10. Alunni promossi al corso serale

Gli alunni promossi al corso serale non possono l'anno successivo essere iscritti al corso normale

11. Criteri per la formazione delle due classi " indirizzo Programmatore"

Sin dal primo anno gli studenti indicheranno all'atto della iscrizione l'opzione per l'indirizzo programmatori.

I presenti criteri sono deliberati a tempo indeterminato sino a quando non interverrà una successiva deliberazione del CdI che li modifichi in tutto o in parte.

Qualora un consigliere lo richieda sarà inserita la trattazione nell'OdG di una riunione del CdI per discutere eventuali modifiche.

Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi (CdI 13-3-02 n.76)

Si dovrà tener conto:

a) della necessità di salvaguardare l'affiatamento dei docenti facenti parte di ogni consiglio di classe e di assicurare la

imprescindibile correttezza dei rapporti interpersonali.

b) delle opportunità di evitare che nella stessa classe insegnino marito e moglie o che il genitore insegni al proprio figlio.

c) della continuità didattica, ma senza che questa, per come evidenziato dalle stesse sentenze della magistratura, diventi

un limite insuperabile per operare qualsiasi spostamento di docente da una classe ad un'altra.

(pag. 89 PEI '95)

I presenti criteri sono deliberati a tempo indeterminato sino a quando non interverrà una successiva deliberazione del CdI che li modifichi in tutto o in parte.

Qualora un consigliere lo richieda sarà inserita la trattazione nell'OdG di una riunione del CdI per discutere eventuali modifiche.

CdI 23-3-01

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

AD ENTI CHE EROGANO I FINANZIAMENTI

Considerato che :

-talvolta, per cause di forza maggiore non imputabili alla scuola , ci sono tempi ridotti per predisporre e presentare nei termini tassativi previsti specifici progetti agli enti che erogano i finanziamenti;

-quindi la preventiva approvazione formale dei progetti da parte degli organi collegiali competenti (commissione progetti, collegio docenti, consiglio di istituto) non consentirebbe la presentazione nei termini tassativi previsti;

il consiglio di istituto stabilisce

che in questi casi è data facoltà al dirigente scolastico, qualora lo ritenga opportuno e utile per l'istituto, di presentare i progetti stessi nei termini su delega degli organi collegiali competenti, riservandosi successivamente di presentare agli stessi organi collegiali i progetti per la successiva e definitiva ratifica; qualora la ratifica non dovesse esserci il progetto presentato verrà ritirato.

INFORMAZIONE PREVENTIVA alle RSU

Riguarda solo la individuazione dei criteri di assegnazione del personale ad attività retribuite con il Fondo di Istituto

INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Riguarda l'individuazione dei « criteri per l'utilizzazione del personale in specifici progetti».

NESSUN OBBLIGO DI INFORMAZIONE (né preventivo né successivo)

Sussiste per l'attribuzione al personale di singoli incarichi, a patto che questi ultimi siano diversi da quelli « incentivati » o da quelli concernenti specifici “progetti”.